



CITTÀ DI VENARIA REALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## Ordinanza del Sindaco n. 143 del 21/10/2022

**Oggetto: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI VENARIA REALE – POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 29.10.2022**

### IL SINDACO

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che la Città di Venaria Reale è inserita nella “zona climatica E” dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile, successivamente ridotto a 13 ore per effetto del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022;

Visti:

- l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06.09.2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;
- Il Regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- Il D.M. n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, portando i limiti per la “Zona Climatica E” a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

Considerato che:

- L'attuale contesto internazionale ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo, per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- L'impianto normativo, sopra ricostruito, rende evidente che l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme del sistema;

Considerato altresì che:

- Le temperature registrate in Venaria Reale dalle stazioni meteorologiche di Arpa Piemonte, negli ultimi giorni, sono state superiori ai livelli di media stagionali e, in base alle previsioni fornite da Arpa, anche nella prossima settimana le temperature si manterranno al di sopra della media stagionale del periodo;
- La Città di Venaria Reale è fortemente impegnata sui temi della sostenibilità ambientale e sul contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti;
- Gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte emissiva di inquinanti atmosferici a livello locale;

Ritenuto pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze indicate dall'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 e visti pertanto:

- Il Regolamento UE 2022/1369;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- Gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;
- Il D.M. n. 383 del 6/10/2022

**ORDINA**

**La riduzione del periodo di esercizio di tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento condotti dal Comune e dai suoi soggetti partecipati (ASM - Fondazione Via Maestra - GESIN Srl), posticipando l'accensione al 29/10/2022; è fatta eccezione per gli edifici con utenze deboli (asilo nido, scuole d'infanzia, scuole primarie)**

## **RACCOMANDA**

### **alle utenze civili, commerciali e produttive l'adozione di analogo comportamento**

La presente ordinanza non si applica:

- a. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b. agli edifici adibiti a nidi, scuole d'infanzia, scuole primarie anche privati;
- c. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
- e.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Città di Venaria Reale [www.comune.venariareale.it](http://www.comune.venariareale.it).

## **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/7 entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

**Venaria Reale lì, 21/10/2022**

**IL Sindaco**

**GIULIVI FABIO / ArubaPEC S.p.A.**

